

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE ROMA - LATINA

ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE N. 19/2018 del 17 Dicembre 2018

DELIBERAZIONE N. 101

OGGETTO: Legge n. 179/2017 – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui si è venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato – Approvazione procedure.

<p><i>Dimostrazione</i></p> <p><i>Della disponibilità dei fondi:</i></p> <p>Titolo</p> <p>Capitolo</p> <p>Categoria</p> <p>Articolo</p> <p>Somma stanziata L.</p> <p>Agg. per storni L.</p> <p>L.</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>Somma stanziata L.</p> <p>Dedot. per storni L.</p> <p>L.</p> <p>Somme impegnate L.</p> <p>Disponibilità L.</p> <p>Addi</p> <hr/> <p>IL SEGRETARIO</p>	<p>L'anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di Dicembre, alle ore 10,00 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione.</p> <p style="text-align: center;">P R E S E N T I</p> <table border="0"> <tr> <td>1) COSIMO PEDUTO</td> <td>Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>2) ALESSANDRA SCARAGGI</td> <td>Vice Presidente</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>3) LUCIANO MOCCI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>4) STEFANIA PETRIANNI</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>5) ANTONELLO TESTA</td> <td>Consigliere</td> <td>SI</td> </tr> </table> <p>E' presente il Componente del Collegio Sindacale Dott.ssa Veronica GACCI. Sono assenti giustificati il Presidente Dott. Sebastiano GOBBO ed il Componente Dr. Ignazio CARBONE.</p> <p>Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo.</p> <p>Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta sull'argomento in oggetto.</p>	1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI	2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI	3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI	4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	SI	5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	SI
1) COSIMO PEDUTO	Presidente	SI														
2) ALESSANDRA SCARAGGI	Vice Presidente	SI														
3) LUCIANO MOCCI	Consigliere	SI														
4) STEFANIA PETRIANNI	Consigliere	SI														
5) ANTONELLO TESTA	Consigliere	SI														

Su relazione del Presidente,

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

– premesso che la Legge n. 190/2012 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, con l’art. 1, comma 51 ha inserito, nell’ambito del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, un nuovo articolo, il 54bis, rubricato “Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”;

– considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato con delibera CIVIT - ANAC n. 72 dell’11/09/2013, al punto 3.1.11 “Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. “whistleblower”)” prevede che “*le P.A. di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001 sono tenute ad adottare i necessari accorgimenti tecnici affinché trovi attuazione la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all’art.54 bis del D.Lgs n.165/2001*”;

– Richiamato:

- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.) triennio 2016-2018, approvato con propria deliberazione n. 115 del 19/10/16;
- l’ “Ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Disciplina dell’attribuzione ai Dirigenti delle responsabilità gestionali per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli Organi dell’Ente – Codice di comportamento / Doveri del Personale – Sanzioni e procedure disciplinari”, adottato con deliberazione CdA n. 198 del 25/07/201 e s.m.i.;

– vista la Determina n. 6 del 28/04/2015 dell’A.N.A.C. avente ad oggetto “*Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)*”;

– richiamata la deliberazione CdA n. 111 del 30/11/15 con la quale il D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dell’Ente;

– Considerato che:

- al fine di favorire e promuovere lo sviluppo della cultura dell’integrità, della trasparenza e della legalità e dell’etica pubblica si devono incoraggiare tutte le azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione, consentendo l’emersione di fattispecie di illecito ed irregolarità;
- pertanto, sia necessario prevedere forme di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di violazioni o irregolarità pregiudizievoli per l’Amministrazione di appartenenza e per l’interesse pubblico collettivo (c.d. whistleblowing), dando prova di forte senso civico ed assolvendo una importante funzione sociale di prevenzione e contrasto della corruzione;

– ritenuto opportuno istituire una procedura standardizzata per la segnalazione di illeciti ed irregolarità, cd. “Whistleblowing”, che disciplini, per il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, le modalità di segnalazione degli illeciti nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione previste nel P.T.P.C., garantendo forme di tutela per il segnalante;

– visti ed esaminati i seguenti documenti:

- schema di procedura standardizzata per la segnalazione di illeciti ed irregolarità “Whistleblowing” (allegato “A”), che si articola secondo i seguenti paragrafi:
 - Premessa;
 - Oggetto della segnalazione;
 - Condizioni per la tutela del dipendente segnalante;
 - Responsabilità del Whistleblower;
 - Ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
 - Compilazione/Presentazione della segnalazione;
 - Istruttoria da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- “Modello per la segnalazione di condotte illecite” (allegato “A1”);

– ritenuto di dover procedere all’approvazione della sopracitata documentazione per la segnalazione di illeciti ed irregolarità “Whistleblowing”, predisposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, inscindibile e sostanziale;


- sentito il parere favorevole del Direttore Generale;
- a voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato;
- di approvare lo schema di procedura standardizzata per la segnalazione di illeciti ed irregolarità “Whistleblowing” (Allegato “A”) ed il “Modello per la segnalazione di condotte illecite” (Allegato “A1”), allegati alla presente deliberazione quale parte integrante, inscindibile e sostanziale;
- di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e tutela dei dipendenti dell’Ente;
- di trasmettere la presente a tutti i Dirigenti dell’Ente affinché ne diano ampia diffusione tra il personale dipendente;
- di dare mandato al D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, affinché provveda, al fine di sensibilizzare i dipendenti, ad inviare a tutto il personale, una comunicazione specifica in cui siano illustrate le finalità dell’istituto del "whistleblowing" e la procedura per il suo utilizzo assicurandone la capillare diffusione;
- di dare atto che l’approvazione di cui sopra non comporta impegni di spesa a carico dell’Ente;
- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.-

IL SEGRETARIO
Ing. Lorenzo Mangiapelo

IL PRESIDENTE
Dott. Cosimo Peduto





EM/DG-18-314

PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI *WHISTLEBLOWING*

Premessa

La tutela del dipendente che segnala condotte illecite all'interno della pubblica amministrazione è prevista in convenzioni internazionali.

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha recepito le raccomandazioni di organismi internazionali introducendo, con la previsione dell'art. 54bis del D.Lgs. n. 165/01, una particolare tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti con lo scopo di favorire l'emersione delle fattispecie di illecito all'interno delle pubbliche amministrazioni, nota nei paesi anglosassoni come *whistleblowing*.

La Legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", pubblicata nella G.U del 14 dicembre 2017, n. 291 ha modificato l'articolo 54bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in materia di tutela del dipendente o collaboratore che segnala illeciti.

Whistleblower è quindi, il dipendente di un'amministrazione che segnala agli organi legittimati ad intervenire le violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico.

La segnalazione è considerata come atto di senso civico, attraverso il quale il dipendente contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha definito la procedura del *whistleblowing* con l'intento di fornire al *whistleblower* indicazioni operative per segnalare gli illeciti nonché le forme di tutela, che gli vengono offerte dal nostro ordinamento, in modo da rimuovere ogni fattore che possa ostacolare o disincentivare il ricorso all'istituto.

La norma garantisce la tutela del segnalante ed in particolare:

- garantisce l'anonimato;
- sottrae la segnalazione dal diritto di accesso;
- vieta qualsiasi forma di discriminazione nei confronti del segnalante.

La presente procedura è destinata al personale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina.

In quanto destinatari degli obblighi di condotta, anche i collaboratori, i consulenti, i titolari di organi e di incarichi, i collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese fornitrici di beni, servizi e lavori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina possono segnalare fatti illeciti in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Oggetto della segnalazione

La normativa vigente non individua in modo tassativo i reati e le irregolarità che possono essere oggetto di segnalazione da parte del *whistleblower*.

Le condotte illecite oggetto di segnalazione sono considerate rilevanti quando riferite a comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare le segnalazioni possono riguardare:

- l'intera gamma dei reati contro la pubblica amministrazione commessi contro il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, disciplinati dal Codice Penale: corruzione per esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter del predetto codice;
- le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- i fatti in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa (a titolo meramente esemplificativo: sprechi, nepotismo, demansionamento, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro, etc.).

La presente procedura non riguarda lamentele di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con colleghi e superiori gerarchici, per le quali occorre fare riferimento alla competenza del Dirigente di Area.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente a conoscenza "*in ragione del proprio rapporto di lavoro*" e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio-ruolo rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

Le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci saranno trattate alla stregua delle segnalazioni anonime e per queste non verranno applicati i criteri volti a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti.

Condizioni per la tutela del dipendente segnalante

L'identità del segnalante non può essere rilevata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza sull'informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

La segnalazione del *whistleblower* è sottratta al diritto di accesso normato dalla Legge n. 241/1990 e dall'accesso civico normato dal D.Lgs. n. 33/2013.

Non sono considerate meritevoli di tutela e possono comportare, quindi, responsabilità disciplinare le segnalazioni riportanti informazioni false rese con dolo o colpa.

La tutela del segnalante viene meno quando il comportamento del dipendente integri un'ipotesi di reato di calunnia o diffamazione ovvero sia in malafede.

La riservatezza del segnalante da assicurare nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato viene meno nei confronti del segnalato, solo se:

- vi sia il consenso del segnalante;
- ciò sia "*assolutamente indispensabile*" per la propria difesa, qualora la contestazione che ha dato origine a tale procedimento si basi unicamente sulla denuncia del dipendente e non su altri elementi e riscontri oggettivi.

I dipendenti che segnalano condotte illecite sono tenuti esenti da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare (sanzioni e licenziamento) e tutelati in caso di adozione di misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver segnalato un illecito (a titolo esemplificativo: azioni disciplinari ingiustificate, molestie sul luogo di lavoro, forme di ritorsione che determinino condizioni di lavoro intollerabili, etc.) ne dà notizia al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il Responsabile della Corruzione, nel caso valuti fondata la segnalazione, la comunica:

- al Dirigente di Area a cui appartiene l'autore della presunta discriminazione, affinché valuti la necessità di adottare atti o provvedimenti volti a ripristinare la situazione e a rimediare agli effetti negativi della discriminazione, nonché la necessità di avviare un procedimento disciplinare;
- all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, per gli adempimenti di competenza.

Resta ferma la facoltà dei dipendenti che ritiene di aver subito una discriminazione, di segnalarlo:

- al Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- all'Ispettorato per la Funzione Pubblica presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, anche per il tramite delle Organizzazioni sindacali, come previsto dall'art. 54 bis, comma 3 del D.Lgs. n. 165/01.

Responsabilità del Whistleblower

La procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nel caso la segnalazione sia calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate per danneggiare il denunciato o altri soggetti sono fonte di responsabilità disciplinare.

PROCEDURA

Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione

Il soggetto funzionalmente competente a conoscere eventuali fatti illeciti, al fine di predisporre le misure volte a rafforzare il Piano di Prevenzione della Corruzione, è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che rappresenta pertanto il soggetto a cui inviare le segnalazioni di illeciti.

Qualora le segnalazioni riguardino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, gli interessati inviano le segnalazioni stesse direttamente all'ANAC con le modalità descritte nella deliberazione n. 6/15 (paragrafo 4.2).

FASI DELLA PROCEDURA

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina mette a disposizione dei propri dipendenti e collaboratori un apposito modello reperibile sulla rete intranet (<http://www.consorzioasi.com/amministrazione-trasparente/>).

Compilazione/Presentazione della segnalazione

Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo disponibile sulla rete intranet consortile che può essere consegnato direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- in forma cartacea all'interno di una busta chiusa con la dicitura "riservata personale" recante il seguente indirizzo: Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina, via Carrara n. 12/A – 04013 Latina Scalo;
- mediante invio elettronico al seguente indirizzo _____ appositamente attivato, inserendo nell'oggetto la seguente dicitura "RPC". L'indirizzo è monitorato esclusivamente dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e da un suo delegato, che ne garantiscono la riservatezza.

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione può essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo citato, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.

Sono in fase di analisi ulteriori procedure che offrano maggiori garanzie di anonimato del segnalante.

Istruttoria da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione prende in carico personalmente la segnalazione e verifica la fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione.

Qualora ritenuto necessario richiede chiarimenti al segnalante e/o ad altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele volte a garantire la riservatezza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione.

Nel caso la segnalazione risulti fondata il Responsabile dell'Anticorruzione, in relazione ai profili di illiceità, individua, tra i seguenti, il soggetto al quale inoltrare la segnalazione:

- Dirigente di Area cui è ascrivibile il fatto;
- Autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti;
- A.N.A.C.;
- Dipartimento della Funzione Pubblica.

La valutazione da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.



EM/DG-18-316

MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE
(c.d. *whistleblower*)

I dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione possono utilizzare questo modello.

La segnalazione può essere presentata:

- mediante invio all'indirizzo di posta elettronica _____;
- a mezzo del servizio postale o tramite posta interna;
- a mezzo consegna personale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
QUALIFICA O POSIZIONE PROFESSIONALE 1	
SEDE DI SERVIZIO	
TEL/CELL	
E-MAIL	
DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	gg/mm/aaaa
LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO:	<input type="checkbox"/> UFFICIO (indicare denominazione e indirizzo della struttura) <input type="checkbox"/> ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO (indicare luogo ed indirizzo)
RITENGO CHE LE AZIONI OD OMISSIONI COMMESSE O TENTATE SIANO ² :	<input type="checkbox"/> penalmente rilevanti; <input type="checkbox"/> poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico; <input type="checkbox"/> suscettibili di arrecare un pregiudizio alla immagine dell'amministrazione; <input type="checkbox"/> altro (specificare)

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO)	
AUTORE/I DEL FATTO ³	1. 2. 3.
ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO ⁴	1. 2. 3.
EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE	1. 2. 3.

1 Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della presente segnalazione non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.
2 La segnalazione non riguarda rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti col superiore gerarchico o colleghi.
3 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.
4 Indicare i dati anagrafici se conosciuti e, in caso contrario, ogni altro elemento idoneo all'identificazione.

LUOGO, DATA E FIRMA
